



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
-----<00>-----

Regolamento comunale
per la toponomastica

**Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
n. 117 del 19.12.2006**

Art. 1

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

Art. 3

Nel Provvedimento deliberativo di cui all' art.1 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo deve essere motivata.

Art. 4

Nell' espressione dei pareri la Commissione deve tutelare la storia toponomastica di San Severo e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della Città, nonché i toponimi tradizionali e storici, nel pieno rispetto delle linee dettate dallo Statuto Comunale.

E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione Comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della Città.

Art. 5

La Commissione ,nominata dal Sindaco, è composta da cinque esperti di cui uno designato dalla Società di Storia Patria per la Puglia, dal Dirigente del servizio e dal Direttore della Biblioteca Comunale.

Il Segretario della Commissione è nominato dal Dirigente tra i dipendenti dell'Ufficio toponomastica.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o un Assessore delegato.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 7

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale ed è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Art. 8

La sede della Commissione è presso gli Uffici dell' Assessorato P.I., Biblioteca Comunale.

La Commissione si avvale delle prestazioni del Servizio Statistica e dell'Ufficio Toponomastica e, se necessario, degli altri uffici comunali.

Per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi, la Commissione può incaricare uno o più suoi membri, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione o utilizzare esperti singoli o associati.

Art. 9

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo – sotto ogni aspetto – ad una funzione toponomastica;
- b. che prima di ogni attribuzione di un nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante;
- c. che i nuovi nomi da assegnare siano prevalentemente legati alla Città ed al suo territorio o di significativa rilevanza nazionale o internazionale;
- d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Art. 10

Salvo quanto disposto dal codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l' onomastico del toponimo e, se riferite a persone, qualifica professionale o sociale.

Art. 11

La Commissione si pronuncia su:

- a. le richieste generiche di cui agli articoli successivi e, se le ritiene ammissibili, dà incarico all'Ufficio toponomastica di reperire aree idonee, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- b. l' ammissibilità delle richieste specifiche e sulle proposte dell'Ufficio;
- c. la preferenza da accordare tra più toponimi specificatamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale;
- d. conferimento della cittadinanza onoraria e/o altri particolari riconoscimenti da sottoporre a deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale.

Per ogni toponimo approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione.

Art. 12

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza. Il parere deve essere unanime:

- I. per l'assegnazione di toponimi a nominativi di persone decedute da meno di dieci anni e quelli dei Sindaci deceduti per il servizio reso alla Città in qualità di primo cittadino;
- II. per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- III. per denominazioni rispetto alle quali l'Ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di comprensione;
- IV. per casi di quasi omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art. 13

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari, la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art. 14

Anche in materia di iscrizioni commemorative e per quelle lapidarie, sia ad iniziative di privati che quelle da apporre a spese del Comune, il parere della Commissione è obbligatorio anche per quanto attiene il luogo della loro apposizione.

Art.15

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Urbanistico Generale, sue varianti o piani particolareggiati, devono essere trasmessi alla Commissione Toponomastica e, unitamente alla cartografia tecnica, all'Ufficio Toponomastica affinché si predisponga alla denominazione di nuove aree da edificare o di nuova o diversa circolazione, se necessario previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione di documenti e persone che conservino la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.

Art. 16

Le richieste di denominazione possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, Istituti, organizzazioni sindacali, comitati e Petizioni di almeno 50 cittadini.

Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo oppure specifiche se comprensive della determinazione dell'area di circolazione cui attribuire il toponimo.

In ogni caso la proposta deve contenere una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorino la proposta.

La Commissione può chiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la proposta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi.

Art. 17

L'Amministrazione è tenuta a chiedere il parere della Commissione anche sulle denominazioni di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici e monumenti.

Art. 18

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e, ove necessario, quella della Soprintendenza ai Monumenti.

Art. 19

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo o altre norme e, comunque, la pratica si ritiene completa solo dopo il parere positivo o negativo della Prefettura di Foggia.

Art. 20

A cura dell'ufficio toponomastica dovrà essere tenuto un registro delle nuove denominazioni assegnate, composto della raccolta delle singole schede toponomastiche, ove saranno annotate, nell'ordine, la denominazione, il numero e la data dell'atto deliberativo di definitiva approvazione, la relazione giustificativa, il numero e la data dei provvedimenti con i pareri ottenuti, gli estremi della proposta e del proponente.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a Leggi e disposizioni in vigore.